FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

INFORMAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLA POLITICA DI IMPEGNO E DEGLI ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO

DI CUI AL RELATIVO REGOLAMENTO COVIP DEL 2 DICEMBRE 2020

IN RECEPIMENTO DELLA *SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II*

FEBBRAIO 2026

1. PREMESSA

Il Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT, (di seguito "Fondo") è un ente di previdenza complementare iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 3.

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è dotato di propri organi sociali: l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice-Presidente, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci.

Il Fondo, il cui funzionamento è regolato da un apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita e l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione.

Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multi-comparto, in comparti differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. È inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

Le risorse finanziarie del Fondo destinate agli investimenti sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il d. lgs. 10 maggio 2019, n. 49, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (cosiddetta *Shareholder Rights Directive II*, di seguito anche SHRD2), è stato recepito in Italia integrando il Testo Unico della Finanza (TUF).

Le nuove disposizioni intendono favorire un atteggiamento di maggior impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi nelle società.

Per effetto del recepimento della Direttiva, il d.lgs. n. 58/1998 (TUF) prevede una nuova Sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali, mentre il d.lgs. n. 252/2005 ha visto l'introduzione dell'art. 6-*bis* che, in raccordo con le disposizioni del TUF, prevede l'obbligo per i fondi pensione qualificati come investitori istituzionali di osservare le nuove disposizioni del TUF, attribuendo alla COVIP il potere di dettare disposizioni di attuazione.

In particolare, tali norme richiedono ai fondi pensione, nella misura in cui investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato UE, di:

1) sviluppare e comunicare al pubblico la propria politica di impegno come azionisti nelle società quotate europee e dare informativa, negli anni successivi, in merito alla sua attuazione, ovvero, in caso contrario, secondo il principio del "*comply*" or "*explain*", comunicare le motivazioni della scelta di non adempiere a quanto sopra;

2) comunicare al pubblico in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi e sono coerenti con il profilo e la durata delle loro eventuali passività, ovvero, nel caso in cui la gestione sia attribuita a un gestore di attivi, di comunicare alcuni elementi dell'accordo, sempre secondo il principio del "*comply*" or "*explain*".

L'art. 4 del Regolamento COVIP in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione, emanato il 2 dicembre 2020 (di seguito "Regolamento"), disciplina, in particolare, i termini e le modalità delle comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali in materia di politica di impegno. Nello specifico i fondi pensione di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lettera *b*), punto 2, del TUF, pubblicano, gratuitamente, sul loro sito *web* le informazioni riguardanti:

a) la politica di impegno, di cui all'articolo 124-*quinquies*, comma 1, del TUF (entro 15 giorni dalla relativa adozione da parte dell'organo amministrativo);

b) le relative modalità di attuazione, di cui all'articolo 124-*quinquies*, comma 2, del TUF (da pubblicarsi entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione della politica di impegno e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno);

c) le eventuali ragioni del mancato adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 124-*quinquies*, commi 1 e 2, del TUF (da pubblicarsi secondo i termini indicati nel punto a) e b)).

L'art. 124-*quinquies,* comma 2*,* prevede che l'investitore descriva le modalità con cui:

- integra l'impegno, in qualità di azionista, nella strategia di investimento;
- monitora le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario;
- dialoga con le società partecipate;
- esercita i diritti di voto e altri diritti connessi alle azioni;
- collabora con altri azionisti;
- comunica con i pertinenti portatori di interesse delle società partecipate;
- gestisce gli attuali e potenziali conflitti di interesse in relazione all'impegno.

Il Regolamento specifica che in sede di prima applicazione, le pubblicazioni previste dall'articolo 124-*quinquies*, commi 1 e 3, e dall'articolo 124-*sexies*, commi 1, 2 e 3, del TUF sono effettuate entro il 28 febbraio 2021.

3. PERCORSO DECISIONALE DEL FONDO

Il Fondo, nel corso dell'anno 2020, ha svolto le analisi preliminari finalizzate ad adempiere alla *Shareholder Rights Directive II*.

Dopo un'attenta riflessione il Consiglio di Amministrazione ha deciso di intraprendere un percorso di analisi e studio della normativa SHRD2 in costante coordinamento con il Direttore del Fondo, con la Funzione Finanza e con la collaborazione dei consulenti di Olivieri Associati, al fine di giungere ad una scelta consapevole e ragionata delle richieste della normativa vigente.

La norma offre agli investitori diverse modalità di adeguamento, dal cosiddetto "*comply*" (adeguamento a tutte le previsioni di legge) al cosiddetto "*explain*" (non adeguamento alle norme di legge giustificato con delle motivazioni) passando per un "*partial comply*" (rispetto di alcune delle previsioni di legge e spiegazione delle ragioni per il mancato rispetto di altre).

Nel C.d.A. del 27 novembre 2020 i Consiglieri hanno concordato all'unanimità che la redazione di una politica di impegno richiedesse competenze e tempistiche adeguate, nonché una preventiva analisi dei relativi costi/benefici e che pertanto l'adozione dell'opzione "*explain"* fosse la scelta, all'epoca, più adeguata al Fondo.

Tale valutazione era motivata da considerazioni che riguardavano, in primis, la ridotta dimensione patrimoniale del Fondo e la struttura organizzativa semplificata di cui era provvisto, in ragione della quale si riteneva necessario operare nell'ottica dell'efficiente gestione delle limitate risorse a disposizione, del contenimento dei costi e con l'obiettivo di non aggravare l'operatività della struttura con attività troppo onerose (in termini di tempo, risorse dedicate e strumentazione necessaria) rispetto alle dimensioni, alla natura e alla portata del Fondo stesso. Inoltre, in considerazione delle caratteristiche del portafoglio di investimento si evidenziava che la componente azionaria europea assumeva, già nel 2020, un peso poco significativo rispetto al patrimonio complessivo, tale da non giustificare l'impegno richiesto e necessario per svolgere il ruolo attivo di azionista nelle società emittenti.

Pertanto, tenuto in particolare conto della dimensione e della natura del Fondo Pensione, della struttura organizzativa, nonché dello specifico portafoglio di investimento, a seguito delle valutazioni interne in seno al Fondo, il Consiglio di Amministrazione aveva scelto di avvalersi della possibilità, prevista dall'art. 124-quinquies, comma 3 del TUF, di non adottare una Politica di impegno (e connessi adempimenti), allo scopo non solo di rispettare i principi (di derivazione comunitaria) di proporzionalità e del contenimento dei costi ma anche di evitare la previsione di una struttura organizzativa, chiamata a monitorare e controllare l'attuazione della Direttiva, troppo complessa rispetto alle peculiarità del Fondo Pensione.

In coerenza con le indicazioni dalla Delibera Covip del 2 dicembre 2020, il Fondo verifica annualmente la sussistenza e la validità delle suddette considerazioni al fine di valutare, tempo per tempo, il percorso più idoneo da intraprendere alla luce della normativa vigente.

Ciò posto, il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 20 febbraio 2026, confermando tutte le motivazioni sopra esposte, che tengono conto sia della struttura organizzativa del Fondo, che non è mutata rispetto al 2020, sia delle caratteristiche del portafoglio d'investimento - che a seguito della modifica alla strategia di investimento, effettiva dal 1° gennaio 2023, ha confermato ulteriormente la ridotta componente equity europea ed ha altresì aumentato l'utilizzo di Fondi di Investimento - ha ritenuto di confermare la scelta di non adottare una Politica di impegno.

Tutto ciò premesso, nel successivo paragrafo del presente documento sono esplicitate, in modo chiaro e più dettagliato, le ragioni a supporto della rinnovata scelta di non adempiere alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 124-*quinquies* del TUF.

Nel presente documento sono, inoltre, contenute le precisazioni richieste dalle disposizioni di cui all'art. 124-*sexies*, commi 1 e 2.

4. MOTIVAZIONI COMMI 1 E 2 ART.124-QUINQUIES

Come noto, la normativa vigente è relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

Si ricorda che il Fondo, in considerazione dell'attuale struttura organizzativa e delle contenute dimensioni, dispone di un patrimonio di rilevanza ridotta, impegnato perlopiù in strumenti obbligazionari in linea con la finalità ultima di investimento, ovvero garantire l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi al sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Con riferimento agli strumenti azionari emessi da società quotate europee, il Fondo detiene, al 31 Dicembre 2025, investimenti che ammontano al 1,81% del patrimonio complessivo (corrispondente a circa 15,9 Milioni di euro), dunque di importo residuale, e gli investimenti sono ampiamente diversificati tra numerosi emittenti, cosicché la concentrazione su singolo emittente risulta essere esigua. In considerazione dell'entità minoritaria delle singole posizioni azionarie si ritiene, pertanto, che il Fondo non detiene partecipazioni con diritto di voto considerate significative e tali da incidere sulle decisioni delle rispettive assemblee nelle società emittenti.

La restante esposizione nell'asset class azionaria è realizzata mediante investimento in Fondi europei il cui ammontare complessivo è pari al 0,81% del patrimonio complessivo del Fondo (corrispondente a circa 7,1 Milioni di euro). Con riferimento a tali investimenti, il Fondo perde di fatto la titolarità al diritto di voto che verte sugli asset manager dei Fondi stessi i quali adottano specifiche politiche di impegno per l'esercizio dello stesso.

Il Fondo è ben consapevole dell'importanza che deriva dalla definizione di una politica di impegno e, allo stato attuale, riscontra oggettive difficoltà nel garantirne l'attuazione ed il rispetto delle attività ad essa connesse.

Resta fermo, ad ogni modo, l'impegno a sottoporre a nuova valutazione le condizioni sovra illustrate laddove e quando si determinerà il mutamento delle stesse.

5. STRATEGIA DI INVESTIMENTO AZIONARIO E ACCORDI DI GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 124-SEXIES, COMMI 1 E 2

Le disposizioni dell'art. 124-*sexies*, comma 1, del TUF richiedono di rendere pubbliche le informazioni relative agli elementi principali della strategia di investimento azionario indicando come contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi e, laddove rilevante, la coerenza con il profilo e la durata delle loro eventuali passività. A seguire, il comma 2 del richiamato articolo, prevede che i Fondi Pensione debbano dare spiegazione sul loro sito web, qualora le Convenzioni di gestione non prevedano uno o più elementi di seguito riportati:

a. incentivi per il gestore ad allineare la propria politica di investimento al profilo ed alla durata delle passività;
b. incentivi per il gestore a prendere decisioni basate sui risultati finanziari e non finanziari delle società, e ad impegnarsi con esse al fine di migliorarne i risultati;
c. modalità con cui il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore e la sua remunerazione sono in linea con il profilo e la durata delle passività e tengono conto dei risultati assoluti a lungo termine;
d. le modalità di controllo dei costi di rotazione del portafoglio e di definizione di un valore prefissato di rotazione del portafoglio e il relativo intervallo di variazione;
e. l'eventuale durata dell'accordo.

Di seguito sono esplicitati gli elementi di cui l'art. 124-*sexies* commi 1 e 2, richiede di dare informativa.

La strategia di investimento azionaria è definita nell'ambito della complessiva definizione della politica di investimento del Fondo, per determinare la quale si pone particolare attenzione all'analisi delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione dei suoi aderenti e della relativa tolleranza al rischio (attività denominata *Asset and Liability Management*). Con cadenza almeno triennale, inoltre, il Fondo verifica la coerenza dell'*Asset Allocation* Strategica con la popolazione di riferimento. Al fine di valutare l'adeguatezza dei comparti e delle relative *Asset Allocation* in relazione agli obiettivi previdenziali, sono valutati i limiti agli investimenti, le allocazioni neutrali definite dai *benchmark* di riferimento (ove presenti) e le serie storiche dei rendimenti. In questo modo, è possibile stimare il rendimento medio e volatilità media attesi al fine di ottenere un'indicazione sul raggiungimento dell'obiettivo di lungo periodo e sul profilo di rischio esprimibile tramite diversi indicatori previsti nel Documento sulla Politica di Investimento (in seguito anche "DPI", disponibile sul sito web al seguente

link http://www.fondoquadrifiat.it/). L'ultima revisione è stata validata dal CdA del Fondo che, in data 17 Dicembre 2025, ha approvato l'aggiornamento del Documento sulla Politica di Investimento.

Pertanto, tutto il processo di definizione della politica di investimento è basato sull'analisi dell'adeguatezza delle scelte al profilo e durata della passività e quindi alle esigenze di lungo termine degli aderenti del Fondo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle analisi effettuate dalla Funzione Finanza in costante coordinamento con l'Advisor, la definizione dei contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto della normativa vigente e delle decisioni assunte in materia di politiche di investimento. Il profilo di rischio, espresso sotto forma di composizione ottimale del patrimonio, è definito dall'organo di amministrazione e rappresenta l'indirizzo strategico cui devono attenersi i gestori nello svolgimento dell'incarico a loro attribuito.

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, le risorse finanziarie confluiscono in diversi comparti, caratterizzati da un diverso profilo di rischio/rendimento, la cui gestione è affidata, sulla base di apposite convenzioni di gestione, a uno o più Gestori Finanziari a ciò abilitati.

Come definito nel DPI, il Fondo non dispone di un comparto che si caratterizza, rispetto agli altri, per il particolare focus sugli investimenti sostenibili. Tuttavia, i Gestori, di cui il Fondo si avvale per la gestione delle risorse finanziarie, hanno aderito ai *Principles for Responsible Investment* (di seguito anche solo "PRI") e dispongono di specifiche politiche ESG che consentono l'integrazione dei suddetti criteri nel processo di investimento. Nel dettaglio, i Gestori adottano accurati processi di selezione degli strumenti finanziari e prevedono politiche di esclusione atte ad evitare l'investimento in società o settori non in linea con i fattori ambientali, sociali e di *governance*, quali ad esempio il settore degli armamenti banditi (bombe a grappolo mine anti-uomo).

Pertanto, tutti gli attuali gestori sono già, direttamente o indirettamente, attivi nell'ambito degli investimenti ESG.

L'adozione dei criteri di investimento responsabile da parte del Fondo avviene in modo indiretto attraverso l'operato dei gestori delegati che mettono in atto iniziative indipendenti dalle indicazioni del Fondo sulla base di proprie politiche di selezione o dialogo con gli emittenti oggetto di investimento. In particolare:

- *engagement* da parte dei gestori (con lettere, incontri o voto in assemblea);
- esclusioni settoriali o di emittenti (quali ad esempio industrie controverse come quelle del carbone e del tabacco, emittenti governativi coinvolti in sistematiche violazioni dei diritti umani, emittenti societari che producono o vendono armi vietate da convenzioni delle Nazioni Unite e il cui uso viola i princìpi umanitari fondamentali, emittenti che contravvengono ripetutamente e gravemente a uno o più dei dieci principi del *Global Compact* senza misure correttive credibili e così via).

Per i dettagli si rimanda alla documentazione disponibile sul sito web dei gestori, ai seguenti link:

www.blackrock.it

www.esg.animasgr.it

www.generali.it

https://www.eurizoncapital.it

Nell'ottica di coniugare obiettivi di redditività con obiettivi di natura sociale, ambientale e di governance il Fondo intende avviare un graduale processo di integrazione degli investimenti socialmente responsabili nella strategia di investimento. A tal fine nella selezione dei nuovi gestori delegati, avvenuta nel corso del 2022, ha individuato come criteri di valutazione preferenziali l'essere sottoscrittore dei "*Principles for Responsible Investment*" e l'aver maturato una congrua esperienza nella costruzione di portafogli di investimento caratterizzati da strumenti finanziari selezionati sulla base di criteri di tipo ambientale, sociale e di governo societario. Il Fondo ha, inoltre, individuato degli specifici criteri che attribuivano uno specifico punteggio alla qualità della politica di impegno dei gestori partecipanti, con la possibilità di poterla formalizzare all'interno delle convenzioni di gestione, prediligendo così gestori che avevano conoscenze e capacità nel gestire i temi di sostenibilità nella scelta degli emittenti.

Il Fondo si è, inoltre, dotato di un *advisor* ESG per l'elaborazione di reportistica ESG, sia a livello di ogni singolo comparto che di ogni singolo gestore, al fine di un adeguato monitoraggio e valutazione dei rischi ESG potenzialmente gravanti sul portafoglio. L'*advisor* ESG, su base trimestrale, espone i risultati delle proprie analisi al Consiglio di Amministrazione e la reportistica viene condivisa con la Funzione Gestione Rischio del Fondo.

Inoltre, nella definizione dei mandati di gestione relativamente alla selezione degli strumenti finanziari, il Fondo ha adottato un approccio basato su criteri di esclusione, accuratamente definiti dal Fondo ed esplicitati in una specifica "black list", condivisa con l'*advisor* ESG, contenente l'elenco dei settori, delle società o delle attività nelle quali è fatto divieto ai Gestori Finanziari di investire.

Nell'ambito dei criteri di esclusione, il Fondo non ammette nel proprio universo investibile, in aderenza alle disposizioni di cui alla Legge n. 220 del 9 dicembre 2021 e delle relative Istruzioni emanate dagli organismi di vigilanza (Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF)[1], il finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo; pertanto i gestori finanziari hanno il divieto di effettuare investimenti in imprese vietate dal quadro normativo di riferimento. In particolare, il Fondo, con il supporto dell'*Advisor* ESG, si è dotato di una *black list* contenente gli emittenti vietati,

[1] Provvedimento di Banca d'Italia, COVIP, IVASS e MEF per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, della Legge 9 dicembre 2021, n. 220. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.184 del 07-08-2024

che viene aggiornata mensilmente dall'*Advisor* e comunicata tempestivamente ai gestori finanziari ed al depositario.

Tale lista è stata inizialmente approvata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 20 dicembre 2024 e successivamente aggiornata su base mensile. In particolare, gli aggiornamenti successivi alla prima approvazione della *black list*, non appena noti, sono: inoltrati al Depositario ed ai Gestori per una immediata applicazione nella gestione del patrimonio e nei controlli sull'attività del Fondo Pensione. Con cadenza mensile si informa altresì il Consiglio d'Amministrazione in merito all'aggiornamento della lista di esclusione, nonché di eventuali segnalazioni ricevute.

Il Fondo ha formalizzato una specifica procedura di controllo al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di legge, contenente le modalità di identificazione, aggiornamento e comunicazione delle società rientranti nel perimetro del divieto (*black list*), le modalità operative per il monitoraggio del divieto di finanziamento nonché le modalità di comunicazione dell'attività svolta all'organismo di vigilanza.

Il Fondo affida la gestione delle proprie risorse finanziarie a gestori appositamente selezionati, con i quali sono sottoscritte Convenzioni di Gestione strutturate in modo da garantire l'allineamento tra la strategia di investimento, come sopra descritta, e gli obiettivi di medio-lungo periodo del Fondo.

L'operato dei gestori è monitorato con frequenza mensile in termini sia di performance che di rischiosità, attraverso l'utilizzo di un insieme di parametri di controllo, (*Tracking Error Volatility*, Volatilità, VAR95% 1M, *Turnover*, *Duration*), sia di accuratezza del rispetto dei vincoli assegnati alla gestione, così come definito delle specifiche Convenzioni di Gestione.

La remunerazione dei gestori è definita in funzione alla tipologia di mandato affidato. Nello specifico, tutti i gestori percepiscono una commissione percentuale fissa annua commisurata al totale delle masse in gestione. Ove previsto nel mandato, è riconosciuta al gestore una commissione percentuale di incentivo in funzione dell'extra-rendimento annuale rispetto al *benchmark* di riferimento liquidata solo se il valore della quota è aumentato e il valore raggiunto risulta superiore a quello più elevato mai raggiunto in precedenza (clausola *High Watermark*).

Il Fondo ha individuato in fase di redazione delle Convenzioni di Gestione, per ogni comparto, degli obiettivi di *Turnover* (su base 12 mesi *rolling*), su cui i gestori delegati vengono costantemente monitorati, secondo i quali la composizione del portafoglio non potrà essere completamente modificata più di un totale di volte l'anno che dipende dal mandato affidato in gestione. Nel caso vengano superati gli obiettivi indicati, a seguito di particolari situazioni di mercato, viene richiesta al gestore la motivazione di tale andamento e ne viene data comunicazione al C.d.A.. La metodologia di calcolo del *turnover* segue la metodologia di calcolo indicata dalla Circolare Covip del 17 Febbraio 2012.

Gli accordi di gestione hanno durata quinquennale; gli attuali mandati sono stati redatti in data 1° gennaio 2023 e scadranno il 31 Dicembre 2027; fatta eccezione per il mandato di *private market* che ha durata pari a undici anni.

Secondo quanto richiesto dalla Delibera Covip del 2 dicembre 2020, il Fondo procederà a rendere pubblica la modifica delle informazioni contenute nella presente informativa.